

**COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA**

**Provincia di Ferrara**

Rep. \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE TRA ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_**

**E IL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA PER GLI INTERVENTI**

**NELLE COLONIE FELINE PREVISTI DALLA LEGGE 281/91,**

**L.R. 27/2000 - ATTIVITÀ DI GESTIONE E**

**STERILIZZAZIONE - ANNI 2022-2024**

**Convenzione tra:**

**Comune di Jolanda di Savoia,** partita IVA

00313290389, nella persona del Responsabile del Set-

tore Amministrativo, dott./sig. \_\_\_\_\_ domicilia-

to per la carica presso il Comune di Jolanda di Sa-

voia Piazza Unità d'Italia n.5, che interviene in

nome e per conto del Comune di Jolanda di Savoia

quale Responsabile [pro tempore ad interim/tempora-

neo] del Settore Amministrativo,

e

" \_\_\_\_\_ ", c.f. \_\_\_\_\_, con

sede in \_\_\_\_\_,

rappresentata da \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente

a \_\_\_\_\_.

**Premesso** che la presente convenzione, ai sensi della Legge regionale 27/2000, si propone di dare continuità alla campagna di censimento, di tutela e sterilizzazione delle colonie feline esistenti nel territorio del Comune di Jolanda di Savoia, nell'ambito della riduzione dell'impatto socio-sanitario del fenomeno del randagismo, per non vanificare il lavoro già svolto in precedenti anni di attività;

**Considerato** che il Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs. n.117/2017 e la L.R. Emilia Romagna n.12/2005 e s.m.i. riconoscono il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici.

**Vista** la L. n.281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e s.m.i., la quale promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

**Dato atto che** la L.R. n. 27/2000, prevede la collaborazione dei Comuni, delle Province e delle ASL con le Associazioni zoofile e animaliste, ognuno

nell'ambito delle proprie competenze, per l'attuazione di interventi a tutela e per il controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenire il randagismo;

**Dato atto che** la medesima legge regionale nell'ambito delle funzioni di controllo della popolazione canina e felina di cui alla L.R. n.27/2000 viene affidata ai Comuni, d'intesa con le ASL locali, direttamente o tramite convenzione, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul territorio.

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale n. 472 del 12 aprile 2021;

**Vista** la determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di gestione e sterilizzazione delle colonie feline per il triennio 2022-2024.

**Considerato** che al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità sopra richiamati, tenuto conto dei gatti in libera circolazione nel territorio comunale e della situazione urgente costituitasi, il Comune di Jolanda di Savoia ritiene di stipulare una convenzione con un'Associazione avente finalità zoofile per la gestione e sterilizzazione delle colonie feline;

**TUTTO QUANTO SOPRA DETTO**

e ritenuto parte integrante del presente atto

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

L'Associazione si impegna a garantire quanto segue:

1. il rinnovo semestrale dei censimenti delle colonie feline già esistenti, nonché di quelle segnalate ex novo, presenti sul territorio del Comune, ed effettuato sulla base della Scheda di Censimento della Colonia Felina - denominata Allegato 1 - ricevendo quanto predisposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 472/2021.

Tale scheda deve contenere in dettaglio tutte le note indicate, oltre ad ogni eventuale voce che l'Associazione riterrà opportuno inserire, rispettando l'ordine cronologico esistente; le nuove colonie censite avranno una numerazione cronologicamente progressiva.

2. La consegna dell'originale delle schede stesse, aggiornando l'elenco e il riepilogo numerico, al Comune, che provvederà alla protocollazione, con cadenza semestrale, unitamente ad una relazione relativa alla gestione delle colonie, segnalando altresì eventuali difficoltà operative incontrate.

3. L'Associazione, nello svolgimento delle attività, è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri

soci o collaboratori le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali ed in particolare le norme di cui alla L. n. 281 del 14 agosto 1991, alla L.R. n. 27 del 7 aprile 2000, alla Deliberazione di Giunta regionale n. 472 del 12 aprile 2021, nonché le eventuali nuove disposizioni di legge o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione. L'associazione, inoltre, dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che l'Ausl riterrà di impartire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e si obbliga ad utilizzare eventuali DPI.

4. Ogni responsabilità per danni che possano derivare al Comune o a terzi (compresi gli utenti, gli operatori e i soci), a persone o a cose in relazione allo svolgimento delle attività o per cause ad esse connesse o conseguenti, è a carico dell'Associazione.

5. Il coordinamento dei volontari locali, con la stipula per gli stessi di apposita copertura assicurativa, ed eventuale rimborso delle spese telefoniche o di carburante, che l'Associazione riterrà opportuno e congruo conferire agli stessi. L'Associazione è inoltre tenuta a fornire

al Comune un elenco, costantemente aggiornato, anche con eventuali riferimenti telefonici, di tutti i volontari indicando i territori di competenza.

6. La cattura degli animali da sterilizzare e la loro consegna per gli interventi ai veterinari convenzionati. Le gabbie di cattura verranno fornite dall'Associazione; ogni altro acquisto di attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio sarà a carico dell'Associazione.

7. Le cure dei gatti delle colonie che prioritariamente rappresentano potenziali rischi igienico-sanitari, tramite terapie farmacologiche per i soggetti con patologie o vittime di traumi e incidenti, rivolgendosi a veterinari di fiducia operanti sul territorio.

8. L'erogazione di eventuali aiuti alimentari, limitatamente alle colonie più numerose, con acquisto, custodia e somministrazione di cibo, nella misura strettamente necessaria ed in via del tutto eccezionale, in quanto pratica non prevista dalla normativa vigente.

9. La predisposizione di piani operativi che prevedano di intervenire prioritariamente sulle colonie urbane, con particolare riguardo a quelle

situate vicino a scuole, parchi pubblici, ospedali, impianti sportivi, luoghi di culto, nonché quelle oggetto di esposti, lamentele, maltrattamenti, oppure dove esistano situazioni socialmente critiche (economiche, di età, di salute, ecc.), segnalate dai volontari referenti; colonie con eccessivo incremento numerico, ed infine colonie rurali. Di fondamentale importanza il completamento degli interventi in atto in una colonia prima di passare ad altre, al fine di prevenire nuove nascite che vanificherebbero il lavoro già effettuato.

10. La sterilizzazione delle colonie feline sul territorio comunale.

La sterilizzazione delle colonie feline verrà eseguita alle condizioni sotto elencate:

1. I gatti da sottoporre ad intervento di sterilizzazione chirurgica saranno catturati e consegnati ai veterinari da personale volontario aderente incaricata per la gestione delle colonie.

2. L'Associazione è tenuta a comunicarne prima dell'intervento di sterilizzazione la necessità dello stesso e l'elenco nominativo delle colonie feline, semestralmente aggiornato.

3. Ogni consegna sarà, di norma, preceduta da una comunicazione telefonica per accordarsi con il veterinario incaricato dall'Associazione per il conferimento dei gatti, tenuto conto anche del momento di cattura dell'animale.

4. Ogni ambulatorio è tenuto a disporre di almeno una gabbia "di contenzione", da utilizzare in caso di bisogno per il felino.

5. Dopo un'accurata visita, che contempa un esame obiettivo generale teso ad escludere eventuali patologie in atto, tali da poter compromettere l'esito dell'intervento chirurgico, la gabbia va coperta con un telo scuro, in quanto è noto che il buio (o comunque la penombra) riduce notevolmente lo stato di stress dell'animale e lo tranquillizza; nel caso in cui l'indole del gatto sia particolarmente indocile e irrequieta, e non sia possibile effettuare la visita, verrà comunque praticata l'anestesia generale, se il veterinario lo riterrà opportuno.

6. Tutti gli interventi chirurgici vanno eseguiti in anestesia generale, secondo buona pratica e rispettando le norme riguardanti il benessere degli animali.

7. Qualora durante l'intervento di sterilizzazione



delle femmine si evidenziassero situazioni tali da imporre l'asportazione dell'utero (per esempio gravidanza, gravi forme patologiche a carico dell'utero, etc.), il veterinario provvederà all'ovario isterectomia per la quale gli verrà corrisposta la medesima somma prevista per il normale intervento di sterilizzazione.

8. Il veterinario metterà a disposizione il locale e tutto quanto necessario per l'effettuazione degli interventi chirurgici e provvederà anche all'assistenza degli animali sino al loro risveglio dall'anestesia (fino ad un massimo di 48 ore, a giudizio del veterinario stesso, salvo complicazioni); dovrà inoltre provvedere all'inserimento di apposito microchip con conseguente iscrizione all'anagrafe felina e praticare un segno di riconoscimento visibile a distanza sull'orecchio destro del gatto sterilizzato (asportazione di un piccolo lembo triangolare del padiglione auricolare nel margine acuto della pinna), effettuato in maniera tale da non deturpare l'aspetto dell'animale.

9. Le modalità per la riconsegna dell'animale sono da concordarsi con il volontario, previa compilazione della scheda di sterilizzazione in

triplice copia, una delle quali è da consegnare al Comune, allegando alla scheda stessa ogni ulteriore certificazione integrativa che si sia ritenuto utile stilare al termine della degenza.

Tutta la documentazione va conservata accuratamente, e successivamente allegata alla parcella, da presentare all'Associazione che provvederà a trasmetterla al Comune per il pagamento del compenso concordato con i veterinari.

A fronte degli impegni assunti con il presente atto, verrà corrisposto all'Associazione un contributo massimo di € 3.500,00 (tremilacinquecento/==) annui, con saldo da liquidarsi entro e non oltre il 30esimo giorno dalla data della consegna della documentazione relativa alle spese sostenute.

L'Associazione si impegna a relazione sulla gestione delle colonie, nell'ambito della comunicazione annuale da allegarsi alle schede di censimento di cui al punto 1). Tale rendiconto sarà utile all'Amministrazione ai fini del rinnovo della convenzione per gli anni successivi.

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2024.

La presente convenzione, redatta in duplice

originale, è soggetta a registrazione solo in caso

d'uso ai sensi del D.P.R. n.131 del 26/04/1986.

Jolanda di Savoia, lì \_\_\_\_\_

Il Comune di Jolanda di Savoia: \_\_\_\_\_

Il Presidente dell'Associazione: \_\_\_\_\_